



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 34

del 06/02/2014

OGGETTO:

(CRON. 4/2014) CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER INIZIATIVE A TUTELA DEL COMUNE: PROBLEMATICHE DELLA RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SORTE A CARICO DELL'ENTE IN CONSEGUENZA DELLA CONTROVERSIA CIVILE INSTAURATA DALLA CO.GE.A.P. S.P.A.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore **17,00** nella sala delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni	Sindaco	ASSENTE
Boccia Ferdinando Fiore	Vice Sindaco	PRESENTE
Di Cicco Gino	Assessore anziano	PRESENTE
Paciotti Francesco	Assessore	PRESENTE
Verdecchia Roberto	Assessore	ASSENTE
Angelini Luca	Assessore	PRESENTE
De Angelis Gabriele	Assessore	ASSENTE
Petricola Patrizia	Assessore	PRESENTE

Presiede il **Vice Sindaco** Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Assiste il **Segretario Generale** Dott. Falcone Cesidio

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _____;

LA GIUNTA COMUNALE



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell'allegato "A";

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "B";

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale s'intende per intero riportata;

2) Di autorizzare il Sindaco *pro tempore*, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa nell'azione in sede civile da esperire nei confronti dell'avv. Pierluigi Maria Pansini per l'accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale di quest'ultimo in ordine al danno arrecato al Comune di Avezzano con la sua condotta negligente nel tutelare gli interessi dell'Amministrazione, sua cliente nel contenzioso descritto in premessa (Comune di Avezzano c. soc. CO.GE.A.P.), e per il conseguente risarcimento del detto danno nella misura che sarà ritenuta congrua dall'Autorità giudiziaria adita, conferendo all'uopo procura speciale all'Avv. **Massimiliano Di Scipio** del Foro di Pescara, affinché assista e difenda l'Amministrazione comunale - attrice - in ogni stato e grado della controversia da instaurarsi, con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in ricorsi cautelari, di conciliare e transigere la lite (previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso conferita con specifico provvedimento degli Organi deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d'udienza;

3) Di prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione della controversia, la spesa di **€ 6.100,00 oltre IVA e CPA** a titolo di *competenze professionali* da corrispondere al difensore del Comune, nonché quella di **€ 1.600,00** a titolo di "*spese vive*" *non imponibili*;

4) Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 9.339,68** da prevedere, a titolo di competenze (comprese CPA e IVA) e di "*spese vive*" per l'incarico di cui in premessa, graverà sul **Cap. 0111.13.326 del bilancio del corrente esercizio 2014** in corso di formazione, gestione competenza, demandando ai Dirigenti Responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli adempimenti amministrativi consequenziali al presente atto;

Inoltre la Giunta, stante l'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "A"
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82501

SETTORE **SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE**
UFFICIO **SERV.03 AFFARI LEGALI**
PROPONENTE **Assessore ANGELINI LUCA**
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

PREMESSO che:

- con atto del 16.10.1984 il Comune di Avezzano commissionava alla società di costruzioni CO.GE.A.P. S.p.A., con sede in Roma, la costruzione di una palestra in via Massa d'Albe;
- con deliberazione di G.C. 1118 del 25.10.1986 l'Amministrazione pronunciava la rescissione del contratto d'appalto in danno della società appaltatrice, lamentando inadempienze contrattuali;
- con atto di citazione del 7.11.1991 la CO.GE.A.P. conveniva in giudizio il Comune, chiedendo: I) declaratoria di *illegittimità del recesso* esercitato dall'Ente; II) conseguente pronuncia di *risoluzione contrattuale* per inadempimento del committente; III) *pagamento dell'intero prezzo pattuito* nel contratto d'appalto per la somma di £ 949.351.969 - €490.299,37 - o il diverso importo che risulterà di giustizia - e IV) *risarcimento di danni - in particolare, sotto il profilo del mancato guadagno*, quantificato nella domanda in £ 48.590.00 - €25.094,64 - oltre ad interessi, rivalutazione e spese di lite; l'Amministrazione si costituiva in giudizio con il ministero di un procuratore speciale, nella persona, dapprima, dell'avv. Fiorella Carloni del Foro di Roma (unitamente all'avv. Marina Amicarelli, dipendente comunale: delibera di G.C. n. 1193 del 17/12/1991), successivamente nella persona dell'avv. Pierluigi Maria Pansini del Foro di Avezzano (delibera G.C. n. 76 del 05/02/1994);
- in una prima fase del processo, registrato a ruolo con il n. 1553/91 R.G.A.C., le domande di parte attrice, inerenti *all'illegittimità del recesso del Comune* (I), alla *risoluzione del contratto per colpa del committente* (II) ed al *risarcimento dei danni* (IV) erano separate da quella "principale", riguardante la *liquidazione di compensi non corrisposti* (III), e formavano oggetto di *sentenza non definitiva* con la quale era definita parte del contenzioso;
- detta pronuncia (sentenza Trib. Avezzano non definitiva del 21.10.1998), era in primo grado favorevole per il Comune poiché l'A.G., nel disporre la prosecuzione del giudizio per l'accertamento, tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio, dell'eventuale credito dell'impresa per lavori eseguiti e non pagati, *rigettava le tre domande della società attrice*, ritenendole carenti di riscontro probatorio;
- tuttavia detta sentenza parziale *era appellata dalla CO.GE.A.P., senza che l'Amministrazione comunale ne avesse notizia dal proprio procuratore speciale*, e successivamente, in data 27.03.2008, veniva notificata a questo Ente la **sentenza n. 78/2008**, emessa dalla **Corte d'Appello dell'Aquila** all'esito del giudizio di impugnazione n. ruolo 204/99 R.G.C., promosso in pendenza del giudizio principale n. 1553/91 R.G.A.C. del Tribunale;
- con l'anzidetta sentenza d'appello n. 78/08, depositata il 18.02.2008, il Giudice di secondo grado, davanti al quale il Comune *non risultava costituito e pertanto era rimasto contumace*, decideva come segue le tre questioni separate I), II) e IV), in riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano ed in accoglimento dei motivi d'appello presentati dalla CO.GE.A.P.:

1) dichiarava l'*illegittimità della rescissione del contratto d'appalto* operata dal Comune;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- 2) dichiarava risolto il contratto d'appalto per inadempimento del Comune medesimo;
- 3) condannava l'Ente al risarcimento dei danni subiti dalla società appaltatrice, liquidati "in € 25.094,64 oltre rivalutazione ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dal momento del fatto al saldo";
- 4) condannava infine il comune al rimborso delle spese legali del grado di appello, liquidate "in 9.800,00, ivi compresi € 1.500,00 per competenze di procuratore ed € 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CAP e spese generali";

- alla luce di tale sentenza emessa dalla Corte d'Appello, il servizio Affari legali si attivava immediatamente per le dovute verifiche riguardanti la questione della sentenza parziale impugnata dalla CO.GE.A.P.; dalle informazioni assunte emergeva che la domanda di appello era stata notificata non all'indirizzo del Comune, bensì al domicilio da quest'ultimo eletto nella causa principale n. 1553/91 R.G.A.C. Trib., ossia presso lo studio legale del proprio difensore (Avv. Pansini), in data 16.04.1999;

- di conseguenza, con lettera racc. a.r. prot. n. 11908/08 dell' 1.04.2008, si provvedeva ad informare l'avv. Pansini dell'avvenuta notifica della pronuncia, e si chiedeva al professionista di far pervenire le proprie considerazioni circa la stessa e le eventuali iniziative da assumere a tutela degli interessi del Comune, nonché di fornire chiarimenti in merito all'impugnazione, esperita nel 1999 dalla controparte senza che l'Ente appellato ne fosse stato messo a conoscenza (peraltro al difensore era stata già inoltrata, in pendenza del giudizio di secondo grado, racc. a.r. prot. n. 17866 dell' 8.07.1999 con richiesta di notizie in merito alla controversia, istanza che non risulta riscontrata dal destinatario);

- la richiesta restava priva di riscontro da parte dell'anzidetto avvocato, nonostante il personale addetto all'ufficio legale ne avesse sollecitato l'evasione anche telefonicamente, nel mese di maggio del 2008, occasione nella quale il professionista aveva rassicurato che avrebbe risposto "a breve";

- nelle more di detto riscontro, da parte del difensore dell'Amministrazione, perveniva in data 7.08.2008 (prot. n. 28365/08) atto di precetto da parte della CO.GE.A.P., per il pagamento delle somme portate nella sentenza C. App. AQ n. 78/08; nello stesso era riportata una somma complessiva pretesa di € **152.654,98** fra sorta capitale di cui alla pronuncia (€ 25.094,64), rivalutazione monetaria dalla data del fatto, 25.10.1986 (€ 50.818,55), interessi sulla somma rivalutata fino a tutto il 31.07.2008 (€ 59.658,60) e spese legali del grado ed accessorie / successive, comprese quelle di registrazione sentenza (tot. € 17.083,19);

- l'intimazione di pagamento proposta dalla controparte era inviata, con racc. a.r. prot. n. 28480/08 dell' 11.08.2008, all'avv. Pansini, con contestuale richiesta urgente di valutazioni circa l'atteggiamento da assumere in merito, nonché di formale sollecito riscontro della precedente missiva dell' 1.04.2008;

- il Servizio LL.PP. (allora incardinato presso il Sett. IV), con nota prot. n. 2865/08 del 14.08.2008, faceva pervenire al Servizio Affari legali un prospetto di calcolo dal quale risultava una notevole discrepanza fra le somme richieste dalla controparte a titolo di rivalutazione ed interessi e quelle risultanti dalle verifiche operate dall'Ufficio tecnico competente (rivalutazione monetaria pari ad € 23.757,94 ed interessi pari ad € 41.549,49);

- sulla base di detto prospetto, inviato dal Servizio Affari Legali anche ai Legali convenzionati, avv. Giampiero Nicoli e Antonio Milo, visto il mancato riscontro in merito da parte dell'avv. Pansini, si ravvisava la possibilità di proporre opposizione al precetto notificato dalla CO.GE.A.P., opposizione posta in atto con specifico incarico conferito agli avv. Nicoli e Milo (Delibera di G.C. n. 276 del 21.08.2008);

- all'esito di detta iniziativa, con nota prot. n. 34002/08 dell' 1.10.2008, i predetti Legali comunicavano che i procuratori di controparte, riconoscendo l'errore per il quale l'Ente aveva interposto opposizione a precetto, si erano dichiarati disponibili ad una transazione, con notevole



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

riduzione dell'importo originariamente richiesto, in linea con le valutazioni espresse ed i calcoli operati in proposito dal Serv. LL.PP.;

- nel frattempo, in data 19.08.2008, era pervenuta nota prot. n. 29052/08, con la quale l'avv. Pansini - omettendo qualsiasi riscontro alle precedenti richieste di chiarimenti inoltrategli in merito alla sentenza parziale della Corte di Appello di L'Aquila, comunicava unicamente che anche il procedimento civile n. 1553/91 R.G.A.C. dinanzi al Tribunale, inerente ai corrispettivi d'appalto pretesi dalla CO.GE.A.P., era giunto a conclusione, con emissione di **sentenza definitiva di primo grado n. 510/2008** (dep. 26.06.2008), di condanna del Comune anche per detta parte del giudizio: *sorta capitale* da corrispondere alla parte attrice (in *parziale accoglimento* della pretesa di €490.299,37 manifestata nella domanda introduttiva): **€ 168.306,70 oltre agli interessi dalla domanda al saldo**; *spese di lite* poste a carico dell'Ente per 2/3, ed in tale misura liquidate in "€ 10.985,90 di cui € 3.519,90 per rimborsi, € 3.466,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari, oltre al 12,5% su compensi per spese generali, CPA e IVA come per legge"; *compensazione per l'ulteriore terzo*; nella nota il Legale si riservava di comunicare, nella settimana successiva, le proprie "impressioni sulla sentenza ed ogni altra valutazione inerente la sentenza stessa e l'eventuale appello";

- a seguito della notifica al Comune anche di questa seconda sentenza - perfezionata in data 22.09.2008 -, l'Ente inoltrava un'ulteriore nota di sollecito, con racc. a.r. del 10.10.2008 (prot. n. 33576/08) all'avv. Pansini, per conoscere le necessarie iniziative da adottare in merito ad entrambe le sopra menzionate pronunce giudiziali; detto sollecito, non riscontrato, era reiterato tramite posta elettronica in data 28.10.2008 e, via fax, il 3.12.2008, con il medesimo esito;

- nel contempo si provvedeva a contattare i procuratori di controparte, onde pervenire ad un accordo circa le esatte somme da corrispondere in forza della sentenza C. App. AQ n. 78/08 (e la connessa vertenza avente ad oggetto la definizione del *quantum*) e fare il punto della situazione in merito all'altra sentenza Trib. n. 510/08, concernente i corrispettivi d'appalto; all'uopo si teneva un incontro presso il Sett. IV in data 10.12.2008;

- all'esito di detto incontro uno dei procuratori di controparte, avv. Moroli, faceva pervenire ai Settori IV e VI del Comune, per il tramite dell'avv. Nicoli in data 29.01.2009, un *prospetto di calcolo* delle somme pretese in forza delle due menzionate sentenze: con riferimento alla **sent. C. App. AQ n. 78/08**, a fronte di un esborso complessivo di circa €112.000,00 ipotizzato dal Comune in base ai propri conteggi, la controparte richiedeva invece il pagamento di un importo di **€ 134.648,94**, comprendendo nel medesimo anche il computo di una voce "IVA 20%" per un ammontare di € 19.884,21; per quanto riguarda la **sent. Trib. n. 510/08**, nel prospetto era riportata una pretesa per un totale di € 418.384,18 (di cui € 168.506,71 per *sorta capitale* riconosciuta dalla pronuncia, € 160.651,52 per *interessi* sul capitale dall' 1.04.1991 al 31.01.2009, € 65.831,65 per *IVA 20%*, € 13.885,06 per spese legali comprensive di spese generali, IVA e CAP, € 9.509,24 per spese di registrazione);

- l'istruttoria per la corresponsione alla controparte di somme derivanti dalla prima delle due sentenze, avviata in assenza delle considerazioni sul merito della vertenza - pur sollecitate a più riprese al difensore del Comune -, si interrompeva prima della predisposizione del necessario atto deliberativo, a causa dell'attività straordinaria richiesta agli uffici comunali in concomitanza con l'emergenza sismica del 6 aprile 2009 e giorni successivi; in conseguenza di ciò, la controparte notificava all'Ente atti di precetto (nn. prot. 14629/09 del 24.04.2009 e 16400/09 dell' 11.05.2009) al fine di conseguire la corresponsione delle somme indicate in entrambe le sentenze;

- nel primo dei due atti di precetto notificati, relativo alla **sent. C. App. AQ n. 78/08**, era intimato al Comune il pagamento della somma complessiva di € 116.551,12 "oltre IVA come per legge, se dovuta sulla *sorta capitale*, rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, costi di notifica, ulteriori spese e competenze della eventuale procedura esecutiva". Di detta somma:

€ 99.678,28 erano indicati come credito di "*sorta capitale*"



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

(€ 25.094,64 per risarcimento danni da risoluzione per inadempimento liquidati in sentenza
+ € 27.952,76 per rivalutazione monetaria dalla data del fatto - 25.10.1986 - fino a febbraio 2009
+ € 46.630,76 per interessi sulla somma rivalutata annualmente fino a tutto il 31.03.2009) e

€ 16.872,84 erano pretesi a titolo di spese legali

(€ 13.388,70 spese del grado d'appello liquidate in sentenza 78/08

+ € 3.484,14 spese successive alla stessa, a loro volta composte da:

- diritti, onorari e spese finalizzati a notifica e registrazione, per € 278,82 compresi accessori di legge;
- imposta di registro per € 1.955,00;
- spese e competenze relative al precetto per € 1.250,32 compresi accessori di legge);

- nel secondo atto di precetto, relativo alla **sent. Trib. n. 510/08**, era intimato al Comune il pagamento della somma complessiva di:

€ 335.160,68 "oltre IVA come per legge, se dovuta sulla sorte capitale, rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, costi di notifica, ulteriori spese e competenze della eventuale procedura esecutiva". Di detta somma:

€ 319.439,19 erano indicati come credito di "sorta capitale"

(€ 168.306,70 per corrispettivi d'appalto liquidati in sentenza

+ € 151.132,49 per interessi dalla data della domanda introduttiva - 7.11.1991 - al 31.03.2009) e

€ 15.721,49 erano pretesi a titolo di spese legali

(€ 13.800,59 spese di lite liquidate in sentenza 510/08

+ € 1.920,90 spese successive alla stessa, a loro volta composte da:

- diritti, onorari e spese finalizzati a notifica e registrazione, per € 450,28 compresi accessori di legge;
- spese e competenze relative al precetto per € 1.470,62 compresi accessori di legge);

- in seguito, con racc. a.r. prot. n. 17348/09 del 18.05.2009, anticipata via fax, il Servizio Affari legali ha sollecitato ancora una volta il riscontro, da parte dell'avv. Pansini, delle precedenti reiterate richieste di informazioni in merito alla vertenza, sottolineando la circostanza delle azioni esecutive in corso da parte della CO.GE.A.P. e dando al professionista un termine per concordare un incontro con l'Amministrazione comunale, al fine di esaminare la problematica, con riserva, in caso contrario, di valutare le conseguenti iniziative da assumere a tutela degli interessi dell'Ente;

- anche quest'ultima nota rimaneva, analogamente alle altre, senza risposta;

- ancora, con nota del 25.06.2009 prot. n. 22198/09 anticipata via fax in pari data, il Servizio Affari Legali, nel far presente all'avv. Pansini di aver preso atto della "Sua inspiegabile inerzia a fronte delle numerose richieste formulate", comunicava al professionista che, al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per l'Ente, si sarebbe provveduto, in data 30 giugno 2009, all'adozione dell'atto deliberativo relativo al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza d'appello n. 78/08 sentenza di Tribunale n. 510/08, invitando lo stesso avvocato a far conoscere le proprie considerazioni "circa l'eventuale sussistenza di argomenti idonei a giustificare l'assunzione di iniziative in sede di gravame" (eventuale appello della sentenza del Tribunale, essendo passata in giudicato quella della Corte di Appello), onde consentire l'eventuale integrazione dell'atto che si andava ad emanare;

- nel contesto descritto, l'Amministrazione civica, al fine di evitare ulteriori aggravii di spese, stabiliva dunque di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle sopraccitate sentenze n. 510/08 del Tribunale di Avezzano e n. 78/08 della Corte di Appello di L'Aquila;

- il debito complessivo, riconosciuto con **deliberazione di C.C. n. 81 del 30.06.2009**, ammontava a **€ 468.535,28** così ripartiti:

- € 99.678,28 con riferimento alla *sorta capitale* della parte della controversia conclusa con **sent. C. App. AQ n. 78/08** (risarcimento danni da risoluzione per inadempimento + rivalutazione monetaria + interessi legali);
- € 16.865,64 a titolo di *spese legali* derivanti dalla medesima sentenza;
- € 336.269,86 con riferimento alla *sorta capitale* della parte della controversia conclusa con **sent. Trib. Avezzano n. 510/08** (corrispettivi d'appalto + IVA al 10% su € 168.306,70, per un totale IVA di € 16.830,67, + interessi legali per € 151.132,49);



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- € 15.721,50 a titolo di *spese legali* derivanti dalla medesima sentenza;
- solo in data 29/06/2009, con nota n. 23690/09, l'avv. Pansini faceva pervenire a questo Ente le proprie considerazioni, ritenute in larga parte inaccettabili;
- l'Ufficio Legale, con missiva del 10/07/2009, prot. n. 24151/09, replicava alle affermazioni dell'Avvocato Pansini evidenziando il suo comportamento omissivo e facendo notare che l'Amministrazione comunale, dal momento in cui affidava incarico di rappresentanza e difesa giudiziale per la specifica controversia, altro non era che *un cliente* che faceva affidamento, per una questione delicata e di rilevante valore economico, sulla qualificata attività professionale del suddetto Avvocato: cliente per il quale il legale aveva dunque assunto l'obbligo di garantire detta attività;
- l'Amministrazione comunale, a questo punto, provvedeva con deliberazione di G.C. n. 261 del 3.08.2009, a conferire formale incarico ai legali allora convenzionati, avv. Nicoli e Milo, affinché verificassero le opportune iniziative da porre in atto a tutela degli interessi del Comune di Avezzano, sia in merito ad una eventuale impugnazione della sentenza n. 510/08 del Tribunale di Avezzano, essendo passata in giudicato la sentenza n. 78/08 della Corte di Appello dell'Aquila, sia per quanto riguardava l'individuazione di eventuali azioni nei confronti dell'avv. Pierluigi Maria Pansini;
- in attuazione della citata delibera il collegio difensivo dell'Ente esperiva azione autonoma di impugnazione della sent. Trib. 510/08 (peraltro parallelamente con analoga iniziativa da parte della stessa CO.GE.A.P., che lamentava *difetto di calcolo di interessi e maggior danno nonché mancato riconoscimento di rimborso di versamenti effettuati a compagnie assicuratrici*) mentre, per quanto attiene ai possibili profili di responsabilità da far valere nei confronti dell'avv. Pansini, poneva in essere unicamente alcune iniziative in sede stragiudiziale;
- con riferimento al prosieguo del contenzioso in grado d'appello, a conclusione dello stesso pervenuta, è stata emessa **sentenza n. 357/2013 del 12.03.2013**, con la quale la **Corte d' Appello dell'Aquila** ha deciso entrambi gli appelli proposti dalle parti, previa riunione degli stessi;
- la pronuncia, in sostanza, ha respinto l'appello del Comune e, in accoglimento di quello proposto dalla CO.GE.A.P.:
 - ha condannato l'Ente "*1) alla corresponsione di interessi legali sulla sorte capitale di € 163.306,70 (come appresso rivalutata), dal 22.01.1987 fino al soddisfo; 2) al pagamento della rivalutazione monetaria sulla suddetta sorte capitale, pari all'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal 22.01.1987 fino al soddisfo, e 3) al rimborso della somma di € 6.476,70 indebitamente versata alla S.p.A. Lloyd Assicurazioni, con interessi legali da 7.11.1991 al soddisfo*";
 - ha condannato inoltre il Comune "*alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 12.500,00 per compensi, € 356,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge*";
- di conseguenza, a seguito di **deliberazione consiliare** di riconoscimento di debito fuori bilancio **n. 102 del 17.12.2013**, è stato corrisposto alla CO.GE.A.P. l'ulteriore importo di € **185.587,78**, cos' suddiviso:
 - € 153.996,29 a titolo di *rivalutazione e interessi su somme già riconosciute alla CO.GE.A.P. in primo grado e alla stessa già versate*;
 - € 12.843,46 a titolo di *rimborso somme indebitamente versate a compagnia assicuratrice, compresi interessi*;
 - € 2.662,03 a titolo di *saldo debiti residui di sorte capitale derivanti dal primo grado della controversia*;
 - € 16.086,00 a titolo di *spese legali del grado d'appello, compresi accessori di legge e spese vive*);



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- dal contenzioso sopra descritto sono pertanto derivate, a carico dell'Ente, obbligazioni pecuniarie per l'ammontare complessivo di € **654.123,06**, di cui € 116.543,92 *come diretta conseguenza della sent. C. App. AQ n. 78/2008*, emessa con il Comune di Avezzano contumace per il mancato avviso, da parte del proprio procuratore speciale avv. Pansini, dell'avvenuta impugnazione (99.678,28 + 16.865,64); il restante importo, a seguito della soccombenza verificatasi nella restante parte del contenzioso, verosimilmente condizionata anche dal giudicato nel frattempo formatosi sulla parte decisa con la citata sent. 78/2008;

RITENUTO a questo punto necessario conferire formale incarico ad un Legale, individuato dall'Amministrazione *intuitu personae*, affinché esperisca le idonee iniziative per l'accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale dell'avv. Pierluigi Maria Pansini in ordine al danno arrecato all'Ente con la sua condotta negligente nel tutelare gli interessi del proprio cliente Comune di Avezzano nel contenzioso sopra descritto, e per il conseguente risarcimento del detto danno nella misura che sarà ritenuta congrua dall'Autorità giudiziaria adita;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione ritiene indispensabile valersi, all'uopo, di un professionista da reperire al di fuori dell'ambito territoriale del Foro di Avezzano, luogo di abituale esercizio dell'attività professionale ad opera della controparte nella fattispecie;
- il professionista è stato individuato nella persona dell'avv. **Massimiliano Di Scipio**, con studio in Pescara, piazza 1° Maggio n. 4;
- l'avv. Di Scipio ha già fatto pervenire a tal fine, tramite *e-mail* del 5 febbraio 2014, agli atti del Servizio Affari legali, il proprio *curriculum* professionale e, con successiva *e-mail* del 6 febbraio, un *preventivo di massima* per la spesa da prevedere a titolo di sue *spettanze* per l'incarico e di *fondo "spese vive"*;
- sotto quest'ultimo profilo, l'ammontare indicato è pari a € **6.100,00 oltre a CPA 4% e IVA 22%** (parametro di riferimento: "*tabella a - Avvocati*" allegata al **D.M. Giust. n. 140/2012**, cause dinanzi al Tribunale civile dello *scaglione tariffario da € 100.001 a € 500.000*; praticata *riduzione del 50%* rispetto al "*valore medio di liquidazione*" per tutte le fasi: "*di studio*" € 3.250,00 – 50%; "*introduttiva*" € 1.650,00 – 50%; "*istruttoria*" € 3.250,00 – 50%; "*decisoria*" € 4.050,00 – 50%); il fondo "*spese vive*" è indicato in € **1.600,00**,

RITENUTO pertanto di dover prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione dell'attività da parte dell'avvocato incaricato, una spesa totale di € **9.339,68** comprese *Cassa previdenza 4%* (€ 244,00), *IVA 22%* (€ 1.395,68) e *spese vive* (€ 1.600,00);

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale s'intende per intero riportata;

2) Di autorizzare il Sindaco *pro tempore*, quale legale rappresentante dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

nell'azione in sede civile da esperire nei confronti dell'avv. Pierluigi Maria Pansini per l'accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale di quest'ultimo in ordine al danno arrecato al Comune di Avezzano con la sua condotta negligente nel tutelare gli interessi dell'Amministrazione, sua cliente nel contenzioso descritto in premessa (Comune di Avezzano c. soc. CO.GE.A.P.), e per il conseguente risarcimento del detto danno nella misura che sarà ritenuta congrua dall'Autorità giudiziaria adita, conferendo all'uopo procura speciale all'Avv. **Massimiliano Di Scipio** del Foro di Pescara, affinché assista e difenda l'Amministrazione comunale - attrice - in ogni stato e grado della controversia da instaurarsi, con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di esperire e resistere in ricorsi cautelari, di conciliare e transigere la lite (previa, in tali ultimi casi, autorizzazione in tal senso conferita con specifico provvedimento degli Organi deliberanti del Comune), di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d'udienza;

3) Di prevedere, in via presuntiva e salvo eventuale conguaglio a conclusione della controversia, la spesa di **€ 6.100,00 oltre IVA e CPA** a titolo di *competenze professionali* da corrispondere al difensore del Comune, nonché quella di **€ 1.600,00** a titolo di "*spese vive*" non imponibili;

4) Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 9.339,68** da prevedere, a titolo di competenze (comprese CPA e IVA) e di "*spese vive*" per l'incarico di cui in premessa, graverà sul **Cap. 0111.13.326 del bilancio del corrente esercizio 2014** in corso di formazione, gestione competenza, demandando ai Dirigenti Responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli adempimenti amministrativi consequenziali al presente atto;

5) Di dichiarare la presente delibera, stante l'urgenza connessa alla necessità di interrompere al più presto la decorrenza di termini prescrizionali, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "B"
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82501

P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della **GIUNTA COMUNALE** avente per oggetto:

(CRON. 4/2014) CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER INIZIATIVE A TUTELA DEL COMUNE: PROBLEMATICHE DELLA RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SORTE A CARICO DELL'ENTE IN CONSEGUENZA DELLA CONTROVERSIA CIVILE INSTAURATA DALLA CO.GE.A.P. S.P.A.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.sa Maria Laura Ottavi

Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, 06.02.2014

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità Contabile, **PARERE FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 06.02.2014



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
Dott. Falcone Cesidio

Il Vice Sindaco
Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati.

L'impiegato responsabile

Copia della presente deliberazione è **stata affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune, rep. n. _____, il _____. e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno _____ compreso;

Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;

S I C E R T I F I C A

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami il _____ prot. n. _____ dal Sig. _____

Avezzano, li _____

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
Claudio De Tiberis

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE